

Prot. N. **ACIU.2016.**
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li.

17 FEB. 2016

- All' Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore ARCEA
Via E. Molè
88100 CATANZARO
- All' Organismo Pagatore ARPEA
via Bogino, 23
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
- All' Agenzia delle Dogane




	All'	Istituto Regionale della Vite e Vino
	Alla	CONFCOOPERATIVE Fedagri
	All'	ANCA / LEGACOOP
	All'	AGCI
	All'	Unione Italiana Vini
	Alla	FEDERVINI
	Al	Centro Assistenza Agricola Coldiretti Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA
	Al	C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA
	Al	C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA
	Al	CAA Copagri S.r.l. Via Nizza, 45 00187 ROMA
E p.c.	Al	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA -DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
	Al	Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Puglia Assessorato risorse agroalimentari Lungomare N.Sauro, 45/47 71100 BARI
	Agli	Assessorati Agricoltura delle Regioni Assessorati P.A. Trento e Bolzano

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

INDICE

QUADRO NORMATIVO	4
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	5
ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE	6
AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI	6
ESENZIONI DAL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI.....	7
REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI	7
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO.....	7
FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO	9
1) REGISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO.....	9
2) UTILIZZO DI UN'AUTORIZZAZIONE (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO).....	9
3) MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO	10
4) SUBENTRO DI UN'AUTORIZZAZIONE TRA 2 O PIÙ TITOLARI	10
5) MODIFICA DELLA SCADENZA DI UN'AUTORIZZAZIONE.....	11
PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI.....	11
A. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI (ANNUALE)	11
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	12
PROCEDURA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	12
ELENCO BENEFICIARI.....	12
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI	13
B. CONVERSIONE DI DIRITTI DI IMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI.....	13
C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO	13
REGISTRO DELLE SUPERFICI ESTIRPATE.....	14
REIMPIANTO SU MEDESIMA SUPERFICIE ESTIRPATA.....	15
REIMPIANTO SU QUALUNQUE SUPERFICIE AMMISSIBILE.....	15
D. REIMPIANTI ANTICIPATI.....	16
GESTIONE DEL TRANSITORIO - CONSOLIDAMENTO DEL REGISTRO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO	16
COMUNICAZIONI.....	17
SANZIONI.....	17
DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO.....	18

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72.
- **Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 26 ottobre 2015 n. 5811**, Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2012** - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61** - recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011** - recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.
- **Nota interpretativa della Commissione Europea n. 2015-03** – Settore: vino – Schema/misura: Schema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli – non trasferibilità – Soggetto: Non trasferibilità – eccezioni.

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome
- **Autorità competenti:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome
- **Agea:** Agea coordinamento
- **Registro:** Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2015/560
- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2015/561

- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 e in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori (tranne le eccezioni successivamente definite).

Esenzioni dal sistema delle Autorizzazioni per gli impianti viticoli

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 1 del Regolamento delegato (impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale).

REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal DM 12272 del 15 dicembre 2015 e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle Regioni.

Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel Registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate.

Il Registro è costituito in ambito SIAN e potrà essere consultato e aggiornato anche nell'ambito dei sistemi informativi gestiti dalle Regioni/P.A. e/o dai rispettivi OP Regionali, tramite opportuni servizi di interscambio dati, la cui documentazione tecnica sarà resa disponibile tramite portale SIAN a cura di AGEA.

Le regioni/P.A. che gestiscono il registro nell'ambito del SIAN utilizzano le applicazioni e le procedure operative che saranno definite da AGEA e condivise con le Regioni tramite documentazione tecnica.

Informazioni contenute nel registro

Il Registro conterrà al minimo le seguenti informazioni:

- a) Identificativo unico dell'autorizzazione nel Registro nazionale: per favorire l'interscambio dei dati tra i sistemi informativi regionali e nazionali, ed evitare la duplicazione delle chiavi, questo identificativo sarà costruito secondo il seguente schema:

XXXXXXXXXXXX

Dove XXX: prefisso di 3 caratteri che identificano il sistema informativo che ha generato la chiave (es. 001 Piemonte, 002 Lombardia, 005 Veneto, 008 Emilia Romagna, 009 Toscana, 021 P.A. Bolzano, 022 Trento, 100 per tutte le regioni che usano il sistema AGEA).

NNNNNNNNNN: progressivo numerico.

- b) CUAA del soggetto a cui è assegnata l'autorizzazione.
- c) Tipo di autorizzazione, che può assumere i seguenti valori
 - 1 - Nuovo impianto
 - 2 - Conversione di ex-diritti
 - 3 - Reimpianto:
 - 3.a reimpianto da estirpo
 - 3.b reimpianto anticipato
- d) Regione di riferimento (Codice istat della regione/PA che ha in carico la gestione operativa dell'autorizzazione).
- e) Superficie autorizzata (espressa in mq)
- f) Superficie impiantata (espressa in mq)
- g) Superficie trasferita in un'altra regione o con subentro (espressa in mq)
- h) Superficie residua (espressa in mq)
- i) Data di rilascio dell'autorizzazione
- j) Data di scadenza dell'autorizzazione
- k) Riferimenti all'identificativo dell'autorizzazione di origine (nel caso di un subentro di titolare, ove previsto, o spostamento tra regioni).
- l) Riferimenti all'identificativo del ex-diritto convertito, nel caso di tipo autorizzazione di tipo 2
- m) Riferimenti all'identificativo nel registro delle superfici estirpate, nel caso di autorizzazione di tipo 3.a o 3.b; è richiesto solo per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN.
- n) Data inizio validità;
- o) Data fine validità; questo campo e il precedente, determinano la validità temporale del record, nei casi in cui sia diversa da quella della naturale scadenza dell'autorizzazione, dovuta alle motivazioni definite nel campo successivo.
- p) Motivazione fine validità; può assumere i seguenti valori: subentro, modifica regione di riferimento, utilizzo, modifica data scadenza per cause di forza maggiore, rinuncia;

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione/P.A. di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con: quella dell'estirpo,

oppure quella dell'ex-diritto convertito, oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti. Successivamente il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la "Regione/P.A. di riferimento", indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto.

Il dato della "Regione/P.A. di riferimento", associato alle autorizzazioni, farà fede nella produzione delle statistiche relative al Registro delle Autorizzazioni.

I sistemi informativi e le applicazioni che intervengono sul registro devono garantire la storicizzazione degli aggiornamenti sui dati delle autorizzazioni. In caso di subentro o di spostamento in altre regioni/PA, sarà impostata la data di fine validità sull'autorizzazione di origine, e verrà generata una (o più) nuova autorizzazione, collegata a quella di origine, con un nuovo identificativo unico.

FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediante apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1. Registrazione di un'autorizzazione all'impianto.
2. Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto). Nel caso di uso parziale la "data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione" rimane invariata.
3. Modifica della Regione/P.A. di riferimento.
4. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari.
5. Modifica della scadenza di un'autorizzazione (vedi cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che comportano la modifica del limite di utilizzo).

Per le Regioni/PA che operano su sistemi informativi diversi dal SIAN, l'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni deve essere garantito tramite i collegamenti telematici messi a disposizione dal SIAN stesso.

1) Registrazione di autorizzazioni all'impianto

Il Registro si alimenta con l'inserimento di autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi dettagliati successivamente.

2) Utilizzo di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto)

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, comunica alla Regione competente la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi catastali dell'impianto
- la superficie dell'impianto
- data impianto
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, ecc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo, secondo le procedure previste dalle competenti regioni.

3) Modifica della Regione/P.A. di riferimento

Il titolare dell'autorizzazione può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta da parte della regione dove si vuole effettuare l'impianto.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

4) Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari

L'obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento 1308/2013). Sono previste eccezioni nei casi laddove sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

5) Modifica della scadenza di un'autorizzazione

Le cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" che consentono la modifica della scadenza sono quelle previste dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione che ha in carico l'autorizzazione.

PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI

La concessione, registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei 4 procedimenti amministrativi seguenti:

- A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);
- B. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni;
- C. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;
- D. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva (da qui in avanti "**superficie nazionale autorizzabile**").

La **superficie nazionale autorizzabile** da destinare a nuovi impianti è costituita da:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione.
- Eventuali superfici relative a domande di rinuncia e non riassegnate nel bando della campagna precedente, a decorrere dal 2017.
- Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto*

familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino. Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione).

Criteri di Ammissibilità

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione; nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti

Le domande per le autorizzazioni sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la presentazione delle domande sono definite da AGEA e condivise con le Regioni tramite documentazione tecnica.

Elenco beneficiari

Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla **superficie nazionale autorizzabile**.

Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla **superficie nazionale autorizzabile**, viene seguita la procedura di cui all'articolo 9 del DM 12272 del 15 dicembre 2015.

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando 'la regione di riferimento'.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1 giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA, e saranno rese visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN.

Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

I beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro il 10 giugno, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA.

B. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni

Il titolare di diritto di impianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

E' possibile richiedere la conversione dei diritti che non riportano scadenza in autorizzazioni in un qualunque momento fino al 31/12/2020 e le relative autorizzazioni scadono il 31 dicembre 2023.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro.

C. Rilascio autorizzazioni per reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione competente tramite applicativi resi disponibili dagli OP/Regioni.

La regione competente per la concessione di autorizzazione per reimpianto è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

I produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. E' possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate, di cui al paragrafo successivo.

Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, si istituisce in ambito SIAN, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, il **Registro delle Superfici Estirpate**.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici estirpate sono quelle in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo schedario senza anomalie.

Le regioni effettuano l'istruttoria e i controlli necessari e aggiornano il registro delle Superfici Estirpate.

La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, tramite le apposite funzioni su SIAN, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

La regione competente per registrazione di un estirpo è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

Il registro delle superfici estirpate contiene al minimo le seguenti informazioni:

- a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;
- b) Regione di Riferimento;
- c) Superficie estirpata (espressa in mq);

- d) Superficie già convertita in autorizzazioni;
- e) Superficie residua;
- f) Data di estirpo;
- g) Riferimenti catastali della superficie estirpata;

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate saranno definite da AGEA e condivise con le Regioni interessate tramite documentazione tecnica.

Le regioni che non operano direttamente sul SIAN, dovranno comunicare, tramite opportuni servizi informatici resi disponibili sul SIAN e definiti da AGEA, la lista delle superfici estirpate non ancora trasformate in autorizzazione. Ciò al fine di permettere ad AGEA di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione.

Reimpianto su medesima superficie estirpata

Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata:

in tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione, da autorizzazione.

Esempio: se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2019.

Reimpianto su qualunque superficie ammissibile

Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, o nel sistema informativo proprio delle altre regioni, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2016 (oppure a marzo 2017), il viticoltore comunica l'estirpo entro il 31 luglio 2017 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2019. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2021)

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

D. Reimpianti anticipati

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare telematicamente una domanda alla Regione/P.A. territorialmente competente; la domanda deve essere corredata, (come da specifiche istruzioni regionali), da una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo. Ogni regione, con proprie specifiche disposizioni, disciplina l'ammontare della polizza tenendo presente che la fidejussione deve coprire i costi per l'estirpo coatto.

Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

GESTIONE DEL TRANSITORIO - Consolidamento del registro dei diritti di reimpianto

Le seguenti fattispecie sono gestite nel passaggio al nuovo regime delle autorizzazioni all'impianto.

- a. Il trasferimento tra aziende dei diritti di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.
- b. Gli estirpi effettuati entro il 31 dicembre 2015 comportano il rilascio di un conseguente diritto di impianto. La comunicazione di avvenuto estirpo e il conseguente collaudo avviene secondo le procedure regionali.

Le Regioni/PA aggiornano - con la registrazione dei diritti conseguenti ai controlli di cui al punto *a* e *b* - entro il 1 marzo 2016 il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto, istituito in ambito SIAN con decreto del 16 Dicembre 2010.

Pertanto, entro tale data, il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto è considerato consolidato, al fine di costituire una base dati consolidata dei diritti convertibili su richiesta del titolare.

Entro la medesima data, le Regioni/P.A. che gestiscono le informazioni dei diritti su proprie basi dati fanno pervenire gli archivi al SIAN con le specifiche definite da AGEA tramite opportuna documentazione tecnica condivisa e pubblicata sul portale SIAN.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari dei diritti iscritti nel registro consolidato. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

COMUNICAZIONI

Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

- Entro il 15 febbraio di ogni anno:
 - a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;
 - b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;
 - c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'articolo 65 del Regolamento.
- Entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente dal Registro:
 - a) le domande ricevute (richieste di nuove autorizzazioni)
 - b) le domande respinte;
 - c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;
 - d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Le autorizzazioni saranno conteggiate nelle statistiche regionali, tenendo conto del valore della Regione di Riferimento.

SANZIONI

Premesso che il sistema sanzionatorio sarà definito successivamente con specifico provvedimento, le sanzioni di cui all'articolo 16 comma 2 del DM del 15 dicembre 2015 n.12272 si riferiscono solo alle autorizzazioni per nuovi impianti.

DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO

Il registro pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi al Registro sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
2. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
3. ISTAT;
4. ISMEA;

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore di Agea Coordinamento
(Dr. Renzo Lolli)

